

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71.
D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI 1 AUTOBUS TIPO
INTERURBANO LUNGO (CLASSE II)
LUNGHEZZA COMPRESA FRA 11,80 M E 13,00 M
MOTORE ELETTRICO

Appalto finanziato con fondi a valere sulle risorse del FSC 2021-2027

CUP J69B24000210001

ART. 1 – OGGETTO e IMPORTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto la fornitura di 1 autobus di linea, tipo interurbano lungo classe II, con alimentazione elettrica, cambio automatico

secondo quanto meglio dettagliato nell'allegato capitolato tecnico al quale si rinvia integralmente.

La fornitura oggetto della presente gara d'appalto verrà finanziata con le risorse a valere sul FSC 2021-2027, del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, (PSNMS) 2° quinquennio (annualità 2024-2028) e del decreto ministeriale n. 223 del 29 maggio 2020, come modificato dal DM n. 80 del 31 marzo 2022.

L'importo complessivo dell'appalto è quello risultante dall'Offerta Economica presentata dal Soggetto Aggiudicatario.

Le spese e il disbrigo delle pratiche relative ad eventuali collaudi dei veicoli presso il competente Ufficio Provinciale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'immatricolazione ed alla iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico sono a cura e carico del Fornitore.

La fornitura si intende comprensiva di ogni e qualsiasi onere, materiale ed assistenza, alla regola dell'arte, perfettamente agibili ed utilizzabili, in condizioni di sicurezza verificate, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

L'esecuzione della commessa è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Devono intendersi comprese nell'appalto tutte le opere, attività o forniture accessorie, anche se non espressamente indicate, e l'Appaltatore ha l'obbligo di farvi fronte senza aver diritto a chiedere indennizzi o corrispettivi ulteriori.

L'Appaltatore dovrà essere strutturato con propri mezzi ed attrezzature (mezzi di trasporto, attrezzature specifiche, ecc.) necessari al pieno svolgimento delle attività richieste nel presente documento e nel Capitolato Tecnico.

Si richiamano inoltre per quanto applicabili i criteri ambientali minimi adottati con DM 08/05/2012 – GURI n. 129 del 05/06/2012 e successivo aggiornamento GURI n.157 del 02/07/2021.

ART. 2 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con procedura aperta sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell'art. 108 D. Lgs. 36/2023, secondo i seguenti parametri di riferimento e loro peso (Punteggio massimo 100, nel calcolo dei punteggi si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, mediante arrotondamento delle eventuali cifre successive):

PREZZO 30 PUNTI
TECNICO 70 PUNTI

TOTALE 100 PUNTI

Punteggio prezzo.

Sarà assegnato alla offerta secondo la formula:

$$\frac{P_{\min}}{\text{punteggio max attribuibile}}$$

P_i

Dove:

P_{min} = prezzo minimo tra le offerte pervenute

P_i = prezzo offerta i-ma

30 = punteggio massimo attribuibile

Per quanto concerne il punteggio tecnico sarà assegnato alla offerta secondo i parametri e i punteggi riportati nell'Allegato B – OFFERTA TECNICA.

Al fine della assegnazione dei punteggi tecnici, il partecipante dovrà compilare la tabella allegata alla presente, con sottoscrizione **digitale** ai sensi del D.P.R. 445/2000 (o, per i partecipanti non residenti in Italia, dichiarazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza), per la parte di sua competenza.

Il punteggio relativo alla visione e prova del veicolo sarà assegnato ad insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice appositamente nominata dalla Stazione Appaltante.

La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Per accedere alla fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche sarà necessario aver raggiunto almeno 40 punti nella parte tecnica (soglia minima).

Verranno comunicati dalla Commissione i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, dopodichè si procederà all'apertura delle buste con le offerte economiche, leggendo i prezzi offerti.

Qualora due o più offerte presentino lo stesso punteggio complessivo ed il medesimo punteggio per quanto riguarda il prezzo, l'assegnazione avverrà mediante estrazione a sorte.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, a condizione che sia congrua e vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui non ritenga idonea o congrua alcuna delle offerte presentate.

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e/o di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto per circostanze sopravvenute, o anche solo a proprio discrezionale e insindacabile giudizio.

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto anche dopo l'aggiudicazione definitiva. In tali casi, non sarà dovuto alcun che alle imprese concorrenti.

ART. 3 – MODALITA' DI FORNITURA

L'oggetto della presente gara consiste nella fornitura di 1 autobus di linea, tipo interurbano lungo classe II, con alimentazione elettrica, cambio automatico

Descrizione esaustiva della fornitura ed esatta indicazione dei requisiti tecnici richiesti sono espone nel presente documento e nel Capitolato Tecnico.

ART. 4 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

L'autobus dovrà rispondere a tutte le normative comunitarie e nazionali imposte da direttive, leggi e regolamenti ad essi applicabili e dovrà poter essere finanziato da parte di Enti Pubblici, in conformità alle condizioni tecnico economiche di fornitura stabilite da detti Enti.



L'autobus offerto dovrà essere nuovo di fabbrica ed avere, alla data di presentazione dell'offerta, omologazione europea, oppure deve essere omologati in Italia in conformità alle normative vigenti. In nessun caso saranno accettati veicoli collaudati con le modalità dell'esemplare unico.

ART. 5 – CARATTERISTICHE TECNICHE ED ALLESTIMENTI PARTICOLARI

Le caratteristiche tecniche che il veicolo dovrà integralmente soddisfare sono descritte nel Capitolato tecnico Allegato A; la non rispondenza comporterà l'esclusione del partecipante alla gara.

ART. 6 – GARANZIA

Per ognuno dei singoli autobus, nel periodo che decorre dalla data di immatricolazione, si intendono applicate le seguenti garanzie:

1. Il periodo di garanzia Full Warranty deve essere di 48 mesi o 180.000 km (a seconda dell'evento che si verifica per primo) dalla data di consegna del veicolo al cliente.
2. Il periodo di garanzia dei seguenti elementi: motore principale, generatore, azionamento integrato e sistema di controllo del generatore, supercondensatore e sistema di gestione, sistema di controllo del veicolo, convertitore di potenza e sistema di gestione della batteria deve essere di 60 mesi o 225.000 km (a seconda di quale evento si verifica per primo).
3. Il periodo di garanzia del sistema batteria deve essere di 120 mesi o 500.000 km (a seconda di quale condizione si verifica per prima), con una capacità di carica non inferiore all'70%.

ART. 7 – AFFIDABILITA'-OMOGENEITA'

Il progetto e la realizzazione costruttiva dei veicoli dovranno essere particolarmente curati dalle ditte costruttrici, al fine di conseguire livelli elevati di affidabilità della carrozzeria e dei vari organi, ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi di manutenzione.

Inoltre saranno privilegiati (elemento oggetto di valutazione) i veicoli che hanno motore, telaio e carrozzeria progettati e prodotti dalla medesima casa costruttrice.

ART.8 – APPROVVIGIONAMENTO RICAMBI, ASSISTENZA ED ORGANIZZAZIONE POST-VENDITA

I complessivi ed i particolari, od altri perfettamente intercambiabili, dovranno essere facilmente reperibili sul mercato e ne dovrà essere assicurato l'approvvigionamento per un periodo non inferiore a 12 anni decorrente dalla data di fatturazione dei veicoli.

Verrà valutata positivamente la vicinanza del centro assistenza. Parimenti verrà valutata positivamente la vicinanza del centro acquisto ricambi (meccanica, elettrauto, carrozzeria).

I Fornitori dovranno corredare l'offerta tecnica di dichiarazione inerente all'indicazione della distanza (in km) del centro assistenza che svolge interventi di meccanica, elettrauto e carrozzeria più vicino alla sede della Stazione Appaltante.

ART. 9 – MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI		Pagina 4 di 10
--------------------------------	--	-------------------

Il veicolo dovrà essere consegnato dal Fornitore, perfettamente funzionanti, completo degli allestimenti previsti, e di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione, presso la sede operativa della Società Appaltante sita in Via Valfrè 35 - 10022 Carmagnola (TO).

Insieme al veicolo dovranno essere consegnati:

- Un manuale di uso per il personale di guida per ciascun veicolo
- Accesso su piattaforma web relativa alle manutenzioni / riparazioni / catalogo ricambi; tale accesso dovrà avere una durata pari a quella di validità della garanzia.

Le spese ed i rischi del trasporto degli autobus e/o dei componenti ed ogni altro onere, anche indiretto, legato alla consegna dei veicoli, sono a completo carico del Fornitore.

Resta inteso che la verifica di accettazione/consegna, mentre non impegna in alcun modo Chiesa S.r.l., non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impiegati rispetto agli standard di gara ed a quanto di migliorativo offerto.

ART. 10 – TERMINI DI CONSEGNA

I veicoli dovranno essere secondo i termini indicati al par. 5 del disciplinare di gara, completi di tutti gli equipaggiamenti e della documentazione necessaria all'immatricolazione, secondo il piano di consegne concordato successivamente all'aggiudicazione con il fornitore.

Il fornitore dovrà corredare l'offerta tecnica con una proposta inerente il programma delle consegne espresso in giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del primo contratto applicativo e dagli eventuali successivi.

ART. 11 – COLLAUDO

La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare, presso la propria sede, su ogni veicolo fornito il collaudo di accettazione, alla presenza di incaricati del Fornitore. Tale collaudo sarà volto ad accertare completezza, funzionalità e conformità della fornitura rispetto a quanto previsto dalla Stazione Appaltante nel capitolato e quanto offerto dal Fornitore. Le verifiche potranno riguardare tutto il veicolo, e potranno essere sia statiche che su strada; i vari aspetti verificati potranno essere svolti in toto su tutti i veicoli oggetto della fornitura o a campione.

A tal fine, la Stazione Appaltante comunicherà la data di tale collaudo al fornitore con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.

Il collaudo di accettazione verrà effettuato al più tardi entro 10 giorni dalla consegna dei veicoli presso la sede di Via Valfrè 35 - 10022 Carmagnola (TO).

Qualora emergano delle anomalie, sarà onere del fornitore eliminarle a propria cura e spese nel minor tempo possibile; a seguire verrà effettuato un nuovo collaudo, ed eventualmente ulteriori collaudi sino a quando non avranno esito positivo.

In seguito al Collaudo con esito positivo, o positivo con riserva, il veicolo potrà essere inteso come consegnato e pertanto il Fornitore provvederà ad emettere fattura a saldo; per dettagli sul pagamento si rimanda al successivo Art. 14. In seguito all'emissione della fattura la proprietà dei veicoli ed i relativi rischi sono trasferiti alla Società CHIESA S.r.l.

ART. 12 – PENALI

Il mancato rispetto dei termini di consegna contrattualmente concordati comporterà, salvo documentate cause di forza maggiore, l'applicazione di una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo e per veicolo, decorrente dal quindicesimo

giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto nel contratto di acquisto e sino al quarantesimo giorno.

Decorso tale termine senza che i veicoli siano stati consegnati, si applicherà una penale pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo e per veicolo, sino alla data di consegna effettiva.

Sono inoltre previste le seguenti ulteriori previsioni di **Penali**:

- Mancata conformità all'offerta tecnica presentata: Euro 100,00 (cento/00) per ogni difformità accertata; il giudizio di Chiesa S.r.l. è da considerarsi insindacabile. Rimane fatto salvo l'obbligo di adeguamento dell'impianto a quanto offerto.
- Mancata consegna del manuale d'uso del veicolo o impossibilità di accesso alla piattaforma Web di cui all'art.9 sopra indicato: Euro 150,00.

In alternativa all'applicazione di ciascuna delle penali sopra riportate, in caso di grave inadempimento per ripetuta applicazione della medesima penale, ovvero al ripetersi del relativo inadempimento, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, provvedendo all'escussione della garanzia all'appalto e riservandosi il diritto al risarcimento del danno per gli eventuali maggiori oneri sostenuti.

Modalità di applicazione della penale.

L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Chiesa S.r.l., verranno effettuati secondo una delle due modalità di seguito esposte:

1.escussione di parte della fidejussione per l'ammontare delle somme dovute. In tal caso l'appaltatore dovrà reintegrare la fideiussione nel termine improrogabile di quindici giorni solari consecutivi dalla data della richiesta di Chiesa S.r.l.

2.trattenuta dell'importo dai pagamenti dovuti da Chiesa S.r.l. all'Appaltatore il quale, con la sottoscrizione del presente Capitolato d'Oneri, autorizza sin da ora a tale operazione.

Penali globalmente applicate pari o superiore al 10% del valore contrattuale

Qualora la somma delle penali complessivamente applicate su tutto l'appalto raggiunga il 10% del valore del Contratto, Chiesa s.r.l. si riserva di risolvere di diritto il contratto, incamerando la Fidejussione definitiva e di richiedere risarcimento per tutti i danni derivanti, nonché per i maggiori oneri conseguenti all'approvvigionamento da altro Soggetto.

ART. 13 – ESAME DEL VEICOLO OFFERTO

Al fine di acquisire il punteggio di valutazione previsto, i partecipanti dovranno presentare, presso la sede di Via Valfrè 35 - 10022 Carmagnola (TO) un esemplare del veicolo proposto.

I veicoli campione dovranno essere portati in visione in data da definirsi.

I veicoli dovranno essere messi a disposizione della Stazione Appaltante per il tempo necessario all'effettuazione delle prove previste. Il Fornitore sarà contattato al termine delle stesse per il ritiro del veicolo.

I veicoli dimostrativi dovranno essere per quanto possibile uguale agli autobus offerti, in particolare per quanto riguarda:

- Geometrie
- Pianale
- Motore
- Allestimento

La Commissione Giudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di valutare ed eventualmente accettare differenze non sostanziali sui veicoli di prova rispetto ai modelli oggetto dell'offerta.

L'esame dei veicoli sarà a cura della Commissione Giudicatrice stessa e comprenderà tre fasi:



- Visione del veicolo
- Prova del veicolo
- Prova su strada del veicolo

Il partecipante dovrà assumere a proprio carico ed onere il trasferimento del veicolo in prova dalla propria sede a quella della società appaltante ed il successivo ritiro. Il veicolo dovrà essere presentato con il 100% di carica elettrica.

Le prove saranno effettuate in completa autonomia dalla Stazione Appaltante senza la presenza del partecipante che ha portato in visione il veicolo.

ART. 14 – PAGAMENTO

Il fornitore provvederà ad emettere fattura ad avvenuto collaudo con esito positivo / positivo con riserva dei veicoli. Tale fattura avrà come condizioni di pagamento 90 gg d.f.f.m.

Tutte le fatture emesse dovranno essere intestate a CHIESA S.r.l. e dovranno riportare l'oggetto della fornitura, la fonte del finanziamento, il codice CIG e il codice CUP.

I pagamenti sono comunque subordinati alla correttezza contributiva del Fornitore (DURC) e all'adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 – CONTROVERSIE

In caso di controversie che dovessero nascere in merito all'esecuzione del contratto facente seguito a tale procedura, queste dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via conciliativa e, qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse, verranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, fatti salvi i rimedi conciliativi previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 – CONTRATTO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole e gli adempimenti presenti nei documenti di gara e nel contratto che verrà stipulato sono da considerarsi essenziali, per cui l'inadempimento anche di uno solo di essi, darà facoltà alla società appaltante di risolvere il contratto, salvo richiesta danni.

Il contratto sarà altresì risolto in maniera espressa:

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, ovvero qualora emerga per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altre utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- in caso di esito negativo delle verifiche svolte sull'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. D.lgs.36/2023 e/o sulla certificazione antimafia; in particolare, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, Chiesa S.r.l. provvederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI		Pagina 7 di 10
--------------------------------	--	-------------------

prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa a discrezione della Chiesa S.r.l., all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

NEL CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CHIESA S.R.L., OLTRE AD ESCUTERE LA FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELL'APPALTO, AVRÀ DIRITTO AL RISARCIMENTO DELL'EVENTUALE DANNO SUBITO ED ALLE EVENTUALI MAGGIORI SPESE PER APPROVVIGIONAMENTO DA ALTRO SOGGETTO.

ART. 17 – CAUZIONI

GARANZIA PROVVISORIA (da presentare in sede di partecipazione alla gara nella Busta 1)

Le ditte partecipanti alla gara dovranno costituire a titolo di cauzione “**provvisoria**”, ai sensi dell'Art. 106 del D.lgs. 36/2023, una garanzia di importo pari al 2% del valore totale dell'appalto.

Non trovano applicazione ipotesi di riduzione della garanzia provvisoria come previsto dall'art. 53 comma 4 bis D.lgs. 36/2023 introdotto dal Decreto Correttivo appalti.

La garanzia fidejussoria all'offerta dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa secondo il comma 3 art. 106 codice dei contratti pubblici.

Il Concorrente dovrà presentare il documento originale della fideiussione, sul quale deve essere esplicitato che il Soggetto Beneficiario è Chiesa S.r.l. e l'oggetto cui si riferisce la fideiussione.

La fideiussione a garanzia dell'offerta dovrà inoltre espressamente prevedere:

- l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna del fideiussore, su semplice richiesta di Chiesa S.r.l., ad effettuare il versamento della somma garantita, anche in caso di opposizione del Soggetto Candidato o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione ex art 1944 comma 2 codice civile;
- l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna del fideiussore ad effettuare il versamento della somma garantita entro 15 giorni solari consecutivi dalla richiesta di Chiesa S.r.l.;
- la rinuncia alla decadenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile, comma 2, rimanendo quindi inteso che: *“la fideiussione spiegherà la sua efficacia fino all'importo massimo, per tutte quelle inadempienze verificatesi entro il periodo di validità”*;
- le generalità del o dei firmatari con l'indicazione del titolo che permette alle persone fisiche che rilasciano la fideiussione di sottoscrivere il documento conseguendone l'impegno del fideiussore, precisando gli atti derivanti dei loro poteri;
- per ogni controversia attribuita all'Autorità Giudiziaria il Foro esclusivamente competente sarà il Foro di Torino.

La garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).

La garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta con firma digitale anche dal concorrente.

La fideiussione a garanzia dell'offerta deve espressamente indicare che ha una validità di 180 giorni a partire dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

Ai Soggetti non aggiudicatari ed ai Soggetti Esclusi la garanzia all'offerta sarà restituita al momento del perfezionamento del contratto tra Chiesa S.r.l. e il Soggetto Aggiudicatario.

Al Soggetto Aggiudicatario la garanzia all'offerta sarà restituita dopo presentazione della fideiussione a garanzia dell'appalto.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

- l'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, alla stipula del contratto stesso;
- l'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita da Chiesa S.r.l. dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

GARANZIA DEFINITIVA (da presentare nella fase di stipula del contratto)

L'Appaltatore deve obbligatoriamente costituire una garanzia all'appalto pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 36/2023.

La garanzia dovrà riportare l'oggetto dell'appalto e CIG.

La garanzia fideiussoria definitiva, come quella provvisoria, dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività (cfr. sopra)

La cauzione definitiva deve essere rilasciata a favore di Chiesa S.r.l.

Qualora il Fornitore non provveda alla costituzione della cauzione definitiva, la Stazione appaltante non potrà, per cause imputabili all'Appaltatore, procedere alla formalizzazione del contratto e pertanto la stessa Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione stessa con diritto di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria (a corredo dell'offerta), aggiudicando la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali maggiori oneri.

La cauzione dovrà essere sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta secondo una delle forme previste per la garanzia provvisoria (v. sopra: documento informativo firmato digitalmente sia dal garante che dall'operatore economico oppure copia informatica di documento analogico).

Nella fidejussione a garanzia dell'appalto dovrà essere inoltre espressamente indicato:

- che la fidejussione è posta a garanzia di tutte le obbligazioni previste dall'appalto;
- l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna del fideiussore, su semplice richiesta di Chiesa S.r.l., ad effettuare il versamento della somma garantita, anche in caso di opposizione dell'Appaltatore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna del fideiussore ad effettuare il versamento della somma garantita entro 15 giorni solari consecutivi dalla richiesta di Chiesa S.r.l.;
- la rinuncia alla decadenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. comma 2;
- le generalità del o dei firmatari con chiara indicazione degli atti da cui derivano i poteri di rilascio fideiussione da parte dei firmatari e le firme per esteso e leggibili;
- che per ogni controversia attribuita all'Autorità Giudiziaria il Foro esclusivamente competente sarà il Foro di Torino.

La data di scadenza della fidejussione dovrà comprendere tutto il periodo di durata del contratto più 48 mesi previsti nel capo Garanzia del presente documento.

ART. 18 – RINVIO ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI		Pagina 9 di 10
--------------------------------	--	-------------------



L'appalto di cui trattasi si intende disciplinato, oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Oneri, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato tecnico, e per quanto non espressamente indicato nei medesimi, dal D.lgs. 36/2023, dal Codice Civile e dalla legislazione emanata dallo Stato Italiano e dalla Regione Piemonte, in materia che attiene all'oggetto dell'appalto medesimo.

CLAUSOLE VESSATORIE

Si approvano espressamente ai sensi dell'*art. 1341* del codice civile i seguenti articoli:

- art. 12 Penali
- art.16 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**
- art.17 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Firma digitale di un Legale rappresentante
dell'Operatore economico